

COMUNE DI COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

PROVINCIA DI CATANIA

PROVINCIA DI


REGOLAMENTO COMUNALE

per il funzionamento delle commissioni consiliari

6


Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13-09-1994
con atto n. 25
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal.....
al.....
- 3) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co.) nella seduta del..... n.....
- 4) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal..... al..... per 15
giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi con-
sueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il.....



Il Segretario Comunale

Data.....



CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni consiliari quali organi interni del consiglio comunale e viene emanato in applicazione degli Artt. 11 e 12 dello Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 41 del 23/10/1993.

Art. 2 - Commissioni consiliari.

1. Ai fini del presente regolamento le commissioni consiliari si distinguono in:
- a) commissioni consiliari consultive permanenti;
 - b) commissioni consiliari consultive temporanee di studio;
 - c) commissioni consiliari speciali di inchiesta.

Art. 3 - Compiti delle commissioni consultive permanenti.

1. Le commissioni consiliari consultive permanenti concorrono con il consiglio comunale nei compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e corrispondono, di massima, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'Amministrazione.

2. Spetta, in particolare, alle dette commissioni, assumere iniziative ed approfondimenti:

- a) in tema di controllo della gestione;
- b) nella formazione dei programmi di investimento;
- c) nella emanazione dei regolamenti e dei piani programmatici con pareri preventivi ivi comprese le proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti;
- d) nella gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune, compresi i relativi statuti e regolamenti;
- e) su tutti gli atti inviati dal sindaco o dal Presidente del Consiglio

3. Spetta alle dette commissioni l'iniziativa di proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza del consiglio comunale di cui all'art. 51 della Legge regionale 15/3/1963, 16 e succ. mod.

4. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni consultive permanenti le proposte di deliberazione sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli (previsti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 42) dal segretario comunale o dai responsabili del servizio. I detti pareri dovranno essere presentati entro 10 giorni dalla richiesta.

4



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'Art. 1

Legge 8 giugno 1990, n. 142

Art. 5 - Regolamenti - 1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 31 - Consigli comunali e provinciali.

... omissis ...

4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Nota all'Art. 3

COMPETENZE DEI CONSIGLI

1 - Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-
Amministrativo.

2 - Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:

a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti,
l'Ordinamento degli ^{uffici} dei servizi.

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci
annuali e pluriennali e relative VA -
riazioni e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche
diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali
e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere
nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni
del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e provincia, la
costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli
organismi di decentramento e di partecipazione.

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione
di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici
servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali,
l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

g) l'istituzione e l'Ordinamento dei tributi, la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche
e degli Enti dipendenti, sovvenzioni o sottoposti a vigilanza.

~~l'istituzione e l'Ordinamento dei mutui e l'emissione dei prestiti obbliga-~~
~~zionari.~~

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobile, alla somministrazione e fornitura al Comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo.

m) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando designati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

3 - Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della provincia, sono di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Art. 53 - Responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure adottate in materia di deliberazioni, il cui adempimento è unitamente al funzionario preposto.

Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990.

La legge riconferma al segretario comunale e provinciale la natura di funzionario statale in servizio presso l'ente locale, prefigurando un rapporto di dipendenza funzionale dal Comune o dalla provincia.
Viene previsto un albo nazionale ed un organismo collegiale, territorialmente articolato (presieduto dal Ministro dell'Interno o da un suo delegato e composto da rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'Interno e dei segretari) preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali.
Con apposita legge sono disciplinate le modalità di partecipazione dell'ente locale alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo nazionale.
L'art. 52, pur essendo una norma di principio, con rinvio ad una successiva legge che più specificamente disciplini il trattamento economico, le attribuzioni, la responsabilità ed altri aspetti della carriera dei segretari, individua in maniera organica le funzioni del segretario comunale e provinciale.
Di rilievo l'attribuzione al segretario della responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni, principio che tende - come appare più evidente nel disposto del successivo art. 53 - a dare risalto ad una forma interna di consulenza a garanzia della legittimità.

Segue a pag. 5

4. **Art. - 4 - Compiti delle commissioni consiliari consultive straordinarie di studio.**

1. Per lo studio di problemi straordinari molto complessi il consiglio comunale può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni consiliari consultive di studio.
2. In relazione alla complessità dei problemi, le dette commissioni potranno essere assistite da funzionari comunali e da esperti esterni.
3. Con la deliberazione di costituzione della commissione consultiva temporanea di studio dovranno essere eventualmente designati i funzionari comunali e gli esperti esterni. La stessa deliberazione dovrà indicare il termine entro cui dovranno essere rassegnati gli atti al consiglio comunale.
4. Gli incarichi ad esperti esterni dovranno essere conferiti con apposita convenzione, approvata dalla giunta comunale, dalla quale dovranno risultare:
 - a) la durata del rapporto che non potrà superare quella previsto per la rassegna degli atti del precedente comma 3;
 - b) i criteri per la determinazione del compenso e l'ammontare presunto;
 - c) la natura privatistica del rapporto.
5. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

Art. 5 - Compiti delle commissioni consiliari di inchiesta.

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo seno in qualsiasi momento, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi comunali elettivi, dai responsabili degli uffici, servizi e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. Con lo stesso atto di costituzione saranno definiti:
 - a) l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta;
 - b) il termine entro cui dovrà essere rassegnata la relazione al Presidente del Consiglio di trenta giorni. Ed in caso di indagini particolarmente complesse potrà richiedere una proroga di ulteriori trenta giorni. Il Presidente nella 1^a seduta utile darà ampia relazione sulle indagini svolte.
 - c) La Commissione ha pieni poteri di accedere agli uffici comunali e di prendere visione o di avere copia di tutti gli atti occorrenti per le indagini di cui è stata incaricata.

Art. 6 - Audizioni.

1. Tutte le commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione:
 - dei consiglieri comunali e degli assessori;
 - del segretario comunale e dei dipendenti comunali;
 - dei rappresentanti del comune in altri organismi;
 - del/dei revisore/i dei conti i quali, se invitati, non possono rifiutarsi.
2. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
3. Le Commissioni hanno facoltà di sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Segue da pag. 3

Al segretario spettano - nel rispetto delle direttive del sindaco o del presidente della provincia - funzioni di sovrintendenza generale sull'attività dei dirigenti e di coordinamento degli uffici dell'ente locale. Sono, quindi, escluse le funzioni di direzione degli uffici che spettano ai dirigenti.

Viene sancita la possibilità di istituire, con lo statuto ed il regolamento, la figura del vice segretario, prevista nella legislazione previgente soltanto incidentalmente.

Il vice segretario sostituisce il segretario anche in caso di vacanza dell'ufficio di segreteria.

Infine viene disciplinato il regime transitorio, prevedendosi l'applicazione dell'attuale normativa fino all'entrata in vigore dell'apposita legge (art. 52). L'inciso "salvo quanto disposto dalla presente legge", tuttavia, fa sì che le innovazioni di immediata attuabilità in ordine alle competenze ed alla correlativa responsabilità dei segretari trovino applicazione sin dalla data di entrata in vigore della legge.

La legge prevede l'intervento del segretario comunale e del dirigente nel procedimento di formazione della volontà dell'ente locale, conferendogli un ruolo di qualificata consulenza e garanzia della legalità dell'azione dell'ente.

Sui ogni proposta di deliberazione, infatti, deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica e contabile dei responsabili del servizio e di ragioneria, nonché il parere di legittimità del segretario comunale o provinciale.

Si può affermare che tali pareri sono obbligatori e, pertanto, costituendo elemento essenziale del procedimento, vanno inseriti nella deliberazione.

Nei comuni dove non vi sono funzionari responsabili dei servizi, il parere è dato dal segretario, nella specifica competenza, per quanto attiene alla legittimità ed, in via generale, alla regolarità tecnico-contabile.

Al conferimento della particolare competenza, si ricollega una responsabilità in sede amministrativa e contabile, per il segretario ed i dirigenti che esprimono il parere.

4 4 4

[Handwritten signature]

ART. 7

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori : Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 8 - Costituzione delle Commissioni consiliari.

1. La Costituzione di tutte le Commissioni consiliari di cui al precedente articolo 2 può essere disposta dal Consiglio Comunale in qualsiasi momento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le Commissioni sono composte da tre componenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza.
3. Il Consiglio Comunale determina l'area amministrativa di competenza di ciascuna Commissione consiliare. Tutte le Commissioni consiliari dovranno essere composte di soli consiglieri comunali in carica.

CAPO II

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9 - Presidenza delle commissioni consiliari.

1. Le commissioni consiliari provvedono, nella prima riunione, alla elezione di un Presidente e di un Vice-Presidente.
2. Il sindaco e gli assessori non possono presiedere alcuna commissione consiliare.
3. Alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente si procede con voto palese, con due distinte votazioni, a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

Art. 10 - Segretario delle commissioni consiliari.

1. Le funzioni di segretario delle commissioni consiliari sono svolte da un dipendente comunale designato dal sindaco sentito il Presidente della commissione interessata.
2. Il segretario delle commissioni ha il compito:
 - a) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio, del protocollo speciale e dell'archivio della commissione;
 - b) di partecipare ai lavori delle commissioni e redigere i verbali;
 - c) di curare la redazione dei verbali assicurandone l'invio, entro i cinque giorni successivi, al segretario comunale, il quale, decise le opportune direttive ai responsabili degli uffici, entro i tre giorni successivi, ne trasmette copia:
 - al sindaco e agli assessori competenti;
 - ai capigruppo consiliari;
 - ai revisori dei conti,corredata delle direttive impartite.

16

CAPO III FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 11 - Convocazione delle commissioni.

1. Le commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:
 - a) per iniziativa del Presidente;
 - b) a richiesta di almeno 2 suoi componenti;
 - c) a richiesta del Sindaco e del Presidente del Consiglio.
2. Le convocazioni di cui alla lettera b) e c) del precedente comma 1 debbono avere luogo entro 10 giorni dalla acquisizione delle richieste al protocollo speciale della commissione.
3. L'avviso di convocazione delle commissioni deve indicare:
 - a) il luogo e l'ora della riunione;
 - b) l'elenco degli argomenti da trattare;
 - c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.
4. L'avviso di convocazione di cui al precedente comma 3 deve essere notificato almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per le riunioni:
 - a) a tutti i componenti le rispettive commissioni;
 - b) al Sindaco;
 - c) a tutti i capigruppo consiliari;
 - d) al/ai revisore/i dei conti ed essere affisso, contestualmente, all'albo pretorio comunale.
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno dovranno essere messi a disposizione degli interessati cui al precedente comma 4 almeno dalle ore 10 del giorno precedente quello fissato per la riunione.

Art. 12 - Validità delle sedute — Sedute segrete.

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Le sedute delle commissioni comunali, di norma, sono pubbliche. Sono obbligatoriamente segrete quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sul comportamento e la moralità delle persone quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco e gli assessori comunali possono sempre partecipare senza diritto di voto, ma con diritto di intervento, alle riunioni in tutte le commissioni. Gli stessi hanno diritto di sedere al tavolo delle commissioni. Richiesti, hanno l'obbligo di presenziare alle riunioni.
4. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da esperti senza alcun onere a carico del bilancio comunale.
5. L'esame sulle proposte di deliberazioni dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del Sindaco o del Presidente del Consiglio, salvo casi di motivata urgenza. In questo caso l'esame andrà completato nel termine di 15 giorni.

Art. 13 - Verbali delle commissioni.

1. I verbali delle commissioni sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono. I componenti delle commissioni, in questa sede, hanno facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.
2. Copia di tutti i verbali delle commissioni consiliari dovrà essere inserita nel rispettivo fascicolo.
3. Tutti i verbali delle commissioni consiliari dovranno essere richiamati nelle proposte di deliberazione.

Art. 14 - Conferenza dei Presidenti delle commissioni - Riunioni congiunte.

1. Il Presidente ha facoltà di indire conferenze dei Presidenti delle commissioni consiliari consultive permanenti e di approfondire argomenti riguardanti più di una commissione.
2. Per l'esame di problemi riguardanti le materie e competenze di più commissioni, il Presidente del Consiglio e i rispettivi Presidenti, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più Commissioni.
2. Le riunioni congiunte di cui al precedente comma sono presiedute da un consiglio di presidenza formato da tutti i Presidenti diretto dal Presidente del Consiglio.

Art. 15 - Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari.

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunale.
2. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati.
3. Alle sostituzioni anche in caso di dimissioni da componente, provvede sempre il Presidente con osservando la procedura di cui al precedente art. 7.
4. In caso di temporaneo impedimento ciascun membro della commissione ha facoltà di farsi sostituire da un consigliere dello stesso gruppo consiliare. La sostituzione dovrà essere fatta in calce all'avviso di convocazione sottoscritto dal titolare della carica.

A

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, nell'ordine, quanto applicabili:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale;
- c) i regolamenti comunali speciali;
- d) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 17 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
- al/ai revisore/i dei conti;
- a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.

3. L'invio di cui al precedente comma, dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 18 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co. con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.